



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il tribunale di Cosenza, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Giovanna De Marco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2687 del R.G.A.C. dell'anno 2015, trattenuta in decisione all'udienza del 6.6.2019 con termine per conclusionali e repliche, e vertente

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso dall' avv. Stefano Mungo;

Attore

E

Banca Widiba S.p.A., in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Napoli e Umberto Morera;

Convenuta

Oggetto: contratto bancario

CONCLUSIONI

Le parti si riportano ai rispettivi atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

[REDACTED] premesso che aveva stipulato con Monte dei Paschi di Siena un contratto di conto corrente n. 19869.01, successivamente distinto in due rapporti di cui il secondo portava il n. 60201.44, che, nel 2014, a Monte dei Paschi di Siena subentrava Banca Widiba ed i conti correnti subivano la modifica del numero di conto, in 519869.52 e 560201.95, che detti contratti sono viziati per l'applicazione dei tassi usurari per tutto il periodo e per l'applicazione dei tassi anatocistici per il periodo dal 2014 in poi, conveniva dinanzi a questo Tribunale Widiba S.p.a. per sentir accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia di qualsivoglia pretesa della Banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla L. 108/96, perché eccedenti il tasso soglia, dichiarando, per l'effetto, che nessuna somma a titolo di interessi è dovuta, oltre all'accertamento dell'applicazione di interessi anatocistici a



partire dal primo gennaio 2014, rideterminando, per l'effetto, il dare-avere senza la capitalizzazione degli interessi trimestrali.

Banca Widiba S.p.A. eccepiva l'infondatezza delle domande di cui chiedeva, nel merito, il rigetto, deducendo, altresì, la nullità della citazione per genericità della cosa oggetto della domanda.

Preliminarmente, va rilevato che l'eccezione di nullità della citazione non può trovare accoglimento, atteso che "la declaratoria di nullità della citazione ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. postula una valutazione da compiersi caso per caso, tenendo conto che la ragione ispiratrice della norma risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. Pertanto, nel valutare il grado di incertezza della domanda, non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto introduttivo, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, nonostante l'obiettiva incertezza, il convenuto sia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva" (Sez. 3, Sentenza n. 27670 del 21/11/2008), tenuto conto della circostanza che, nel caso di specie, la convenuta si è difesa puntualmente su tutte le eccezioni contenute nell'atto introduttivo.

L'attore ha eccepito l'usuraietà ab origine dei tassi di interesse pattuiti nei contratti in esame.

Tuttavia, va rilevato che, dall'espletata c.t.u., cui l'attore ha prestato piena adesione, come si evince dal contenuto della memoria conclusiva (cfr. pag. 3), è emerso che "il confronto tra i tassi effettivi globali e i tassi usura, calcolati e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro, porta a concludere, come si evince dalla lettura della tabella 3 allegata, che la soglia di usura non sia stata superata nel conto corrente MPS Banca Personale n.19869.01 e nel conto corrente Widiba Spa n. 519869.52" (cfr. pag. 6 della relazione di perizia).

Mentre, è stato rilevato un superamento del tasso soglia in merito al contratto n. 60201.44 (poi 560201.95). Tuttavia, non può ritenersi che detto rapporto sia viziato da usura originaria, atteso che, per come riferito dal c.t.u., il superamento del tasso risulta



rilevato dal settembre 2013, mentre, per espressa allegazione dell'attore, il rapporto di cui trattasi è sorto nel gennaio 2010.

A tal proposito deve rilevarsi che, in tema di conto corrente bancario, la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/2000 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che in caso di usura sopravvenuta la clausola di pattuizione degli interessi non sia nè nulla nè inefficace.

Oltretutto, per come rilevato dallo stesso c.t.u. ("non risulta alcun contratto afferente l'accensione del c/c 60201.44", cfr. pag. 4 della relazione di perizia), l'attore ha ommesso di produrre il contratto relativo ai rapporti di cui trattasi, per cui è preclusa qualsivoglia valutazione in merito ai tassi pattuiti, mancando il contratto, che era onere dell'attore produrre in giudizio al fine di provare quanto dedotto.

Anche la richiesta di rideterminazione del dare avere, avuto riguardo all'applicazione di interessi anatocistici a far data dal primo gennaio 2014, non può trovare accoglimento, tenuto conto della circostanza che, pur in difetto dei contratti, la convenuta non ha contestato la dedotta capitalizzazione trimestrale degli interessi, avendo semplicemente dedotto, sul punto, che l'art. 161, co. V, T.U.B. avrebbe portata generale, applicandosi anche al caso di specie.

Orbene, premesso che l'art. 1 co 629 della legge di stabilità per il 2014 ha stabilito che "all'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale", deve rilevarsi che detto articolo contiene una norma che, per come risulta dal dato letterale, lungi dal dettare un precetto immediatamente efficace, presuppone che il Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio stabilisca modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria.



Pertanto, il legislatore ha subordinato l'efficacia del contenuto precettivo della norma, ivi compreso il suo effetto sostitutivo della precedente previsione, all'emanazione della delibera da parte del C.I.C.R., che, del resto è atto indispensabile affinché la norma primaria possa tradursi in concreta disciplina, anche sotto il profilo dei tempi di adeguamento dei contratti, come successo con la delibera CICR del 2000, che ha previsto che "le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio" e con la delibera CICR del 2016, che, all'art. 5, ha disposto che "gli intermediari applicano il presente decreto al più tardi agli interessi maturati a partire dal 1° ottobre 2016".

Che, in ambito bancario, la norma precettiva, per divenire efficace, laddove richiesto, come nel caso di specie, debba essere necessariamente integrata da una disciplina regolamentare dettata da una autorità amministrativa, come nel caso del CICR che, delibera, su proposta della Banca d'Italia, principi e criteri per il corretto espletamento dell'attività bancaria, è un principio immanente nella normativa bancaria, come si evince dai continui richiami, nelle norme del Testo Unico, ai deliberati delle autorità amministrative competenti e dal dettato dell'art. 161, co V T.U.B., che, prevedendo l'ultrattività delle disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del Testo Unico Bancario, presuppone non solo il necessario completamento della normativa primaria con quella secondaria perché il precetto possa avere effettiva esecuzione, quanto l'indispensabilità delle delibere delle autorità creditizie per il funzionamento concreto del sistema bancario, contenendo la disciplina concreta di dettaglio, tanto da arrivare a prevedere, nel richiamato articolo del T.U.B., che siano le delibere da sole (attesa l'abrogazione delle norme sulla scorta delle quali sono state emanate) a disciplinare transitoriamente la materia.

Ne consegue che, atteso che all'art. 1, co. 629 non è seguita la delibera del CICR, non si è mai verificato l'effetto sostitutivo che la norma subordinava appunto all'emanazione di detta delibera, con la conseguenza della permanente vigenza dell'art. 120 T.U.B. nella precedente formulazione e della delibera conseguentemente emanata.



Le spese di lite vanno compensate, stante anche il rilievo che assume il contrasto giurisprudenziale in ordine alle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- Rigetta la domanda;
- Dichiarà compensate le spese di lite.

Cosenza, 26.11.2019

Il giudice

Dott.ssa Maria Giovanna De Marco

